

CAMERA DEI DEPUTATI N° 4348

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, LATTANZIO, MICHELI, MICOLINI, PEDRONI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO

Presentata il 21 gennaio 1987

Ulteriori interventi in favore delle aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi del dicembre 1984 e gennaio 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le gelate ed il maltempo dell'inverno 1985 hanno causato in molte regioni d'Italia gravissimi danni, le cui conseguenze continuano a gravare pesantemente sui bilanci delle aziende danneggiate

L'entità della calamità era del resto di tali proporzioni da rendere subito evidente che le misure adottate per l'emergenza non sarebbero state sufficienti a risollevare le zone colpite, soprattutto a porle in condizioni di svilupparsi adeguatamente. È per tale motivo che l'articolo 1 della legge n° 198 del 1985 espressamente prevede, in vista dell'insufficienza dei fondi, la possibilità di incrementare lo stanziamento recato dalla legge. Per le

stesse finalità sono anche stati presentati ed approvati ordini del giorno, volti ad assicurare non solo interventi diretti all'indennizzo, ma altresì alla ripresa ed al rilancio produttivo dei singoli settori.

I danni prodotti dagli eventi considerati, ingenti in quasi tutti i comparti, saranno in alcuni casi avvertiti ancora nel corso dei prossimi anni: basti pensare alle colture arboree, in particolare all'olivo, rispetto alle quali si rendono necessari tagli ai rami o addirittura al tronco con conseguente interruzione della produzione per periodi che possono giungere fino a sei-sette anni.

La stessa Comunità europea ha intrapreso un'azione comune per l'olivicoltura,

prevedendo un regime di aiuti per le zone danneggiate. Nel regolamento n. 1654/86 del Consiglio del 26 maggio 1986 sono state infatti previste misure volte a favorire la ricostituzione o la riconversione colturale, tenendo soprattutto conto che l'incidenza dei danni è maggiore proprio nelle zone di collina e di montagna, dove le colture olivicole, oltre che fonte importantissima di reddito, costituiscono un importante presidio contro l'erosione del suolo e per la difesa dell'ambiente.

Con la presente proposta di legge si intende pertanto prevedere un ulteriore stanziamento per far fronte ai danni considerati, facendo seguito alla riserva di ulteriori stanziamenti recata dall'articolo 1 della legge n. 198.

All'articolo 2 si propone di attribuire a coloro che usufruiscono degli interventi previsti dall'articolo 4 della legge n. 198 (incompatibili con l'acquisizione anche dei benefici comunitari) una indennità integrativa del mancato reddito registrato nel periodo immediatamente successivo alla ricostruzione o al reimpianto o alla riconversione.

L'opportunità di tale previsione deriva anche dalla circostanza che il regolamento comunitario, che pure prevede interventi per la ricostituzione o la riconversione, ha previsto tale indennità. Tuttavia, a causa del divieto di cumulo dei benefici, previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 198, coloro che beneficiano degli interventi nazionali non potrebbero conseguire l'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento.

Per uniformare, tendenzialmente, gli interventi previsti a favore di soggetti colpiti dallo stesso evento e nelle stesse produzioni, si propone pertanto di introdurre, come misura nazionale, aggiuntiva a quelle della legge n. 198, una indennità complementare integrativa del mancato reddito che si registra prima che le nuove strutture ricomincino a produrre.

All'articolo 3 sempre in considerazione della particolarità del danno verificatosi a seguito delle gelate del 1985, che ha inciso soprattutto sulle colture arboree, si propone di estendere a cinque anni l'esenzione dalle imposte sul reddito relative ai terreni vocati ad uliveto-vigneto, frutteto e seminativo arborato. Ai sensi della legislazione vigente, infatti, tale beneficio può riguardare soltanto un periodo di imposta più limitato.

All'articolo 4, infine, si prevede la concessione di contributi straordinari alle associazioni di produttori e ai frantoi cooperativi che risentiranno per lungo periodo degli effetti negativi della mancata produzione dei soci. Tali contributi andrebbero quindi a coprire parzialmente le spese fisse di gestione che gravano comunque su tali enti associativi, anche se diminuisce l'attività di trasformazione o di commercializzazione da essi svolta.

Confidiamo pertanto in un sollecito esame della proposta, in considerazione delle attese degli imprenditori agricoli e della peculiarità degli eventi che hanno riguardato soprattutto colture tipiche e diffuse nelle zone svantaggiate di collina.

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

1 A favore delle aziende agricole, singole o associate, danneggiate dagli eventi previsti dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1985, n 198, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n 590, è incrementato, per l'anno 1987, della somma di lire 250 miliardi

ART 2

1 Alle aziende di cui all'articolo 1 può essere concessa, a valere sulla somma di cui al medesimo articolo 1, oltre agli interventi previsti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n 198, una indennità compensativa del mancato reddito derivante dalla ricostituzione degli oliveti o dalla riconversione in colture arboree produttive

2 Per la ricostituzione degli oliveti l'indennità di lire 3 mila all'anno per albero è limitata ad una superficie di 10 ettari o a 3 mila alberi per azienda e viene concessa per una durata massima di cinque anni in caso di reimpianto o di taglio di tronchi alla base e di 3 anni in caso di taglio dei rami

3 Per la riconversione, l'indennità è pari al massimo a lire 6 milioni per le colture poliennali arboree produttive. Qualora il numero medio degli olivi estirpati per ogni azienda sia inferiore a 50 per ettaro, l'indennità è ridotta in misura corrispondente

ART 3

1 A favore delle aziende agricole di cui all'articolo 1 è disposta, per i periodi di imposta dal 1986 al 1990, la esenzione dalle imposte sui redditi delle persone

fisiche e giuridiche e dall'imposta locale sui redditi, relativamente ai terreni classificati nel catasto come uliveto, uliveto-vigneto, frutteto e seminativo arborato

ART 4

1 Ai frantoi cooperativi e alle associazioni olivicole che abbiano subito una riduzione dei conferimenti o del volume di produzione commercializzata di almeno il 30 per cento è concesso per quattro anni un contributo straordinario fino all'80 per cento delle spese fisse di gestione

ART 5

1 All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per lire 150 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento « disposizioni in materia di calamità naturali », per lire 100 miliardi parzialmente utilizzando l'autorizzazione di spesa disposta per l'anno 1987 dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1986, n 752

2 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio